

ABRUZZO

L.R. 23/12/2014, n. 46

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2011/24/UE, della direttiva 2011/62/UE, nonché per l'applicazione del regolamento (UE) 717/2013, del regolamento (CE) 1069/2009, del regolamento (CE) 852/2004, del regolamento (UE) 234/2011, del regolamento (UE) 1169/2011, del regolamento (UE) 609/2013, del regolamento (CE) 2023/2006 e del regolamento (CE) 282/2008. Disposizioni per l'attuazione della normativa europea sugli aiuti di Stato in materia culturale. (Legge europea regionale 2014).

Pubblicata nel B.U. Abruzzo 30 dicembre 2014, n. 147 speciale.

MODIFICATA DALLA L.R. 12 DICEMBRE 2018, N. 38

IN EVIDENZA LE PARTI MODIFICATE

TITOLO VIII

Attuazione della normativa sugli aiuti di stato in materia culturale e in materia ambientale attraverso il contratto di sviluppo locale

Capo I

Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo, cinema e audiovisivo

Art. 18

Principi generali e finalità

1. La Regione Abruzzo, in attuazione delle finalità statutarie e nel rispetto della Costituzione, della legislazione statale nonché dell'ordinamento europeo, riconosce lo spettacolo dal vivo, **cinema e audiovisivo** quale fattore fondamentale di crescita civile, sociale, di sviluppo economico e di formazione della popolazione abruzzese, soprattutto per le giovani generazioni.
2. La Regione promuove iniziative volte a sostenere la tutela dell'opera dell'ingegno musicale, teatrale, cinematografico e coreutico, in quanto presupposto per la continuità e lo sviluppo dello spettacolo dal vivo, **cinema e audiovisivo**.
3. La presente legge definisce il sistema degli interventi che la Regione, in collaborazione con gli Enti Locali ed in concorso con altri soggetti pubblici e privati, realizza nel campo teatrale, musicale e coreutico, al fine di:
 - a) promuovere la diffusione dello spettacolo dal vivo, **cinema e audiovisivo**;
 - b) valorizzare le espressioni artistiche tradizionali, contemporanee e di spettacolo itinerante;

- c) promuovere il recupero del patrimonio storico e linguistico del teatro vernacolare, della musica popolare e del teatro di marionette e burattini;
- d) favorire l'innovazione, la ricerca e la sperimentazione dei linguaggi artistici dello spettacolo dal vivo, **cinema e audiovisivo**;
- e) valorizzare il patrimonio storico-artistico afferente allo spettacolo dal vivo,
- f) promuovere la formazione e l'aggiornamento del personale **cinema e audiovisivo**; artistico e tecnico;
- g) avvicinare nuovo pubblico allo spettacolo dal vivo, **cinema e audiovisivo**, con particolare riguardo ai giovani;
- h) favorire l'imprenditoria giovanile nel settore dello spettacolo dal vivo, **cinema e audiovisivo**;
- i) favorire la collaborazione tra soggetti produttivi privi di un teatro e i gestori di teatri pubblici e privati per la realizzazione di residenze temporanee;
- j) realizzare speciali iniziative di altissimo valore nel quadro di una straordinaria compartecipazione regione-privato sociale.

Art. 19 Definizioni

1. Ai fini della presente legge per spettacolo dal vivo, **cinema e audiovisivo** si intende l'attività teatrale, musicale e coreutica, **cinematografica e audiovisiva**, nonché di spettacolo viaggiante

Art. 20 (1) Programmazione degli interventi.

1. La Giunta regionale, in coerenza con il documento di programmazione economico finanziaria regionale (DPEFR), approva, entro l'anno di riferimento, l'atto annuale di indirizzo sulla base del quale il Servizio competente in materia di cultura emana avvisi pubblici.

2. L'atto di cui al comma 1:

a) assicura l'accesso ai finanziamenti regionali, nei limiti delle risorse disponibili, prioritariamente agli interventi proposti dai soggetti finanziati dal Fondo Unico per lo Spettacolo (FUS) e dal **Fondo per lo Sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo** a qualsiasi titolo;

b) specifica la quota del Fondo Unico Regionale per la Cultura di cui all'articolo 24 da destinare al sostegno dei predetti interventi;

c) stabilisce la ripartizione delle risorse per ambiti di intervento e le tipologie di interventi finanziabili, ivi compresi gli interventi di qualità presentati dai soggetti non beneficiari dei finanziamenti ministeriali, con un minimo del venti per cento dei finanziamenti disponibili.

3. La Giunta regionale trasmette alla competente Commissione consiliare, entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione degli interventi e sui risultati ottenuti riferiti all'annualità precedente.

(1) Articolo modificato dall'*art. 1, comma 18, L.R. 30 ottobre 2015, n. 35*

Art. 21
Commissione tecnica per la valutazione degli interventi.

1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione degli avvisi di cui all'articolo 20, il vertice del Dipartimento competente nomina la Commissione tecnica per la valutazione delle istanze presentate (di seguito Commissione) e ammesse in esito alle attività istruttorie svolte dal Servizio competente in materia di cultura.
2. La Commissione è composta da tre membri individuati tra il personale regionale, con esclusione di quello che opera nelle segreterie politiche o nelle strutture di diretta collaborazione degli Organi di direzione politica. (2)
3. Il funzionamento della Commissione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.
4. La Commissione può essere supportata da un massimo di cinque esperti esterni all'Amministrazione regionale, uno per ciascun ramo di attività, che partecipano ai lavori della stessa senza diritto di voto e a titolo gratuito.
5. Gli esperti sono nominati dal vertice del Dipartimento competente, previa acquisizione di disponibilità a mezzo avviso pubblico.

(2) Comma così sostituito dall'*art. 35, comma 1, L.R. 30 agosto 2017, n. 44.*

Art. 22
Beneficiari.

- 1. Possono beneficiare dei finanziamenti previsti dalla presente legge i soggetti pubblici e privati che operano nel campo dello spettacolo dal vivo, cinema e audiovisivo, secondo quanto stabilito negli atti annuali di indirizzo e negli avvisi pubblici di cui all'articolo 20.**
2. I soggetti di cui al comma 1 devono essere in possesso di comprovati requisiti di onorabilità, professionalità ed esperienza.

Art. 23
Osservatorio Culturale d'Abruzzo.

1. Per favorire lo sviluppo dello spettacolo e migliorare la capacità di intervento regionale anche in materia di valorizzazione dei beni culturali è istituito presso il Servizio competente in materia di cultura l'Osservatorio Culturale d'Abruzzo (di seguito Osservatorio) senza ulteriori costi per il bilancio regionale.
2. Attraverso l'Osservatorio la Regione svolge attività di monitoraggio, rilevazione, studio, ricerca ed analisi di settore, al fine di verificare l'efficacia dell'intervento regionale ed il corretto utilizzo delle risorse pubbliche.
3. Nello svolgimento delle proprie funzioni l'Osservatorio può avvalersi della collaborazione degli Enti Locali, delle Università e degli operatori del settore.

4. L'organizzazione ed il funzionamento dell'Osservatorio sono definiti dalla Giunta regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 24

Fondo Unico Regionale per la Cultura.

1. È istituito il Fondo Unico Regionale per la Cultura nel quale confluiscono le risorse destinate al finanziamento di progetti, iniziative ed attività realizzati nell'ambito dello spettacolo dal vivo, del **cinema e dell'audiovisivo**, nonché le risorse destinate a sostenere il funzionamento delle istituzioni culturali di rilevanza regionale.

2. Alle Istituzioni culturali che beneficiano del FUS e del Fondo per lo Sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo a qualsiasi titolo è assicurato l'accesso alla quota del Fondo Unico Regionale per la Cultura, determinata dagli atti di indirizzo di cui all'articolo 20, comma 5, nei limiti delle risorse iscritte annualmente in bilancio sul pertinente capitolo di spesa.

3. L'ammontare del fondo di cui al comma 1 è stabilito annualmente con la legge regionale di bilancio che individua il pertinente capitolo di spesa.

Art. 25

Cumulo degli aiuti e verifica del rispetto delle intensità.

1. I finanziamenti previsti dalla presente legge non sono cumulabili con quelli previsti e disciplinati da altre leggi regionali per le medesime finalità ed attività.

2. I finanziamenti previsti dalla presente legge sono cumulabili con quelli previsti e disciplinati da altre leggi statali per le medesime finalità ed attività.

3. In sede di rendicontazione consuntiva, può essere presentata dall'istituzione culturale una modifica rispetto al preventivo economico dell'istanza non superiore al 15 per cento. In tal caso, se la variazione è in diminuzione, il contributo è ridotto in maniera proporzionale, se invece la variazione è in aumento, il contributo non viene adeguato.

Art. 26⁽³⁾

~~Normativa europea in materia di aiuti di Stato.~~

~~1. [I finanziamenti di cui alla presente legge sono concessi nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato e dell'articolo 14 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 39 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Abruzzo ai processi normativi dell'Unione Europea e sulle procedure d'esecuzione degli obblighi europei).] ARTICOLO ABROGATO~~

(3) Articolo abrogato dall'art. 39, comma 3, L.R. 30 agosto 2017, n. 44.